



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione
Il Direttore Generale

- A tutte le Direzione Territoriale del Lavoro
- A tutte le Direzione Interregionali del Lavoro
- A Direzione Generale per l'attività ispettiva

Cdg:

OGGETTO: *applicazione dei contratti di solidarietà, di cui all'art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, in base alle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).*

La legge di stabilità 2016, all'art. 1, comma 305, ha stabilito che *“in attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016”*.

Al fine di chiarire tale disposizione si precisa quanto segue.

Tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti.

Tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso che il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

L'ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016, così come stabilito dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abroga, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Per ciò che attiene alle risorse finanziarie, si precisa che questa Direzione impegnerà le risorse stanziare in ordine cronologico, procedendo quindi all'esaurimento dei residui degli anni precedenti - compresi i 140 milioni di euro autorizzati con l'art. 4, comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 - e successivamente impegnerà le risorse, 60 milioni di euro, previste dalla legge di stabilità 2016.

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ugo Menziani



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione

CIRCOLARE N. 8 DEL 12/02/2016

OGGETTO: *Precisazioni e indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi, ex art.5 della Legge n.236/1993.*

Acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo prot. 29/808 del 08/02/2016, si forniscono di seguito le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento ai contratti di solidarietà difensivi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ABROGAZIONE E TERMINI DI EFFICACIA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI DI TIPO B (art.46, comma 3, D.Lgs.14 Settembre 2015, n.148 e art. 1, comma 305, legge 28 dicembre 2015, n. 208 -legge di stabilità 2016).

Per espressa previsione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs.14 Settembre 2015 n. 148, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 viene integralmente abrogato.

Tale disposizione trova ulteriore specificazione nella legge di stabilità 2016 recentemente approvata. Quest'ultima chiarisce i termini di durata massima del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

In particolare, l'art. 1, comma 305, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone quanto segue: *“In attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016 [...]”.*

Dalla lettura sistematica delle norme succitate si evince che il requisito fondamentale che dovrà perfezionarsi **entro il 30 giugno 2016** è la stipula dei contratti di solidarietà e si precisa altresì che:

- **i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015** saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

Via Fornovo, 8 – Pal. A, piano 1^ – 00192 Roma

Tel. + 39 06/46834082 – Fax + 39 06/46835228 – email: DGAmmortizzatoriSocialiDiv3@lavoro.gov.it

- **i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015** saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

L'art. 20, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, in vigore dal 25.06.2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, stabilisce che *“l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa [...] presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”*.

Pertanto, non ricadono in detto divieto le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.

OBBLIGHI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività di formazione durante il periodo di solidarietà, si precisa che, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Interpello n. 16 del 22 maggio 2013.

ADEMPIMENTI DELLE DTL - ASPETTI PROCEDIMENTALI

Al fine di garantire tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione o di respingimento delle domande di solidarietà, le DTL **entro 30 giorni** decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza dovranno trasmettere la documentazione già verificata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O.

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ugo Menziani



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione
Il Direttore Generale

A **I.N.P.S.**
**Direzioni Centrale Prestazioni
Sostegno Reddito**
luca.sabatini@inps.it
edoardo.varano@inps.it

Tecnostruttura delle Regioni
associazione@pec.tecnostruttura.it

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali**
dgtutelalavoroDivIV@lavoro.gov.it

**tutte le Direzioni Territoriali del
Lavoro**

**tutte le Direzioni Interregionali del
Lavoro**

**Oggetto: raccordo disciplina contratti di solidarietà, di cui all'art. 5 del decreto-
legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236 e
istituzione del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi.**

In merito alla disciplina relativa ai contratti di solidarietà, di cui all'art. 5 del decreto-
legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236 in
rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi si precisa quanto segue.

Come noto, per espressa previsione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs.14 Settembre 2015 n.
148, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 viene integralmente abrogato.

Inoltre, la legge di stabilità per l'anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, al fine di
favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto all'art.
1, comma 305, il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5 del decreto-legge
20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236 nel limite di 60
milioni di euro per l'anno 2016 e ha disciplinato termini di durata massima del periodo di
solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

La normativa in materia di Fondo di integrazione salariale, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 citato, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28, comma 4, del medesimo decreto, trova applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al fondo di solidarietà residuale (che a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di fondo di integrazione salariale), i quali, pertanto, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

Tanto premesso, si precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale o al contributo di solidarietà di cui all'art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sopra richiamata per i contratti di solidarietà.

Inoltre, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 citato ha consentito la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze dei settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro.

Visto l'elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell'artigianato che della somministrazione di lavoro, si ritiene di dover riconoscere la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, ribadendo sempre i limiti temporali e finanziari della normativa applicabile ai contratti di solidarietà.

Sarà cura dell'INPS verificare che la fruizione da parte dell'azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

F.to

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Menziani